Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 agosto 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

gazioni sorteggiate il 6 agosto 1973. — **Inramit, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1973. — **Fergat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1973. — **Indesit - Industria Elettrodomestici Italiana. società per azioni, in Rivalta Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1973. — **Stabilimenti G. Fornara & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1973. — **Immobiliare Anna Maria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1973. — **Casa vinicola Fazi Battaglia « Titulus », società per azioni, in Castelplanio Stazione (Ancona):** Sorteggio di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nell'agosto 1973. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario, in Sassari:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1973. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1973. — **Comune di Genova:** Obbligazioni « Città di Genova 1972 - 7% », sorteggiate il 20 luglio 1973. — **Comune di Genova:** Obbligazioni « Città di Genova 1959 - 6% e 1948 - 5,50% », sorteggiate il 16 maggio 1973. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1973. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Torino:** Obbligazioni « ex SIP 6% 1949-1974 », sorteggiate il 30 luglio 1973. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane - Credito fondiario, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 agosto 1973.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1973, n. **527.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 29 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MORO —
COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO

Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito

Il Presidente della Repubblica italiana, e Sua Maestà il Re dei Belgi

Animati dal desiderio di rivedere, tenuto conto delle modifiche apportate alle legislazioni fiscali dei due Stati, la Convenzione firmata l'11 luglio 1931 tra il Belgio e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia fiscale,

Hanno stabilito di concludere a tal fine una nuova convenzione diretta a sostituire la precedente ed hanno nominato a questo scopo come Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana: Sua Eccellenza Aldo Maria MAZIO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia a Bruxelles;

Sua Maestà il Re dei Belgi: Sua Eccellenza Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri del Belgio,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

I. — CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

I soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

L'oggetto

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

1° per quanto concerne il Belgio:

a) l'imposta sulle persone fisiche,

b) l'imposta sulle società,

c) l'imposta sugli enti morali,

d) l'imposta sui non residenti,

compresi i « précomptes » e i « compléments de précomptes », le addizionali alle dette imposte e « précomptes », nonchè la tassa comunale addizionale all'imposta sulle persone fisiche (qui di seguito indicate « l'imposta belga »);

2° per quanto concerne l'Italia:

a) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni,

b) l'imposta sul reddito dei fabbricati,

c) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,

d) l'imposta sul reddito agrario,

e) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo,

f) l'imposta sulle società, per la componente reddito,

g) la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società,

h) le imposte locali sui redditi e le plusvalenze, (qui di seguito indicate « l'imposta italiana »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

II. — DEFINIZIONI

Articolo 3
Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

1° le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, secondo il contesto, il Belgio o l'Italia;

2° il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

3° il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi altro ente che è considerato persona giuridica ai fini della tassazione nello Stato di cui è residente;

4° le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

5° l'espressione « autorità competente » designa:

a) per quanto concerne il Belgio, l'autorità competente in base alla legislazione nazionale, e

b) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione.

Articolo 4
Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona il cui reddito, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettato ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

1° detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali);

2° se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

3° se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

4° se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5
Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

1° una sede di direzione;

2° una succursale;

3° un ufficio;

4° una officina;

5° un laboratorio;

6° una miniera, una cava o altro luogo di sfruttamento di risorse naturali;

7° un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

1° si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

2° le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

3° le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

4° una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

5° una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

6° una impresa di uno Stato contraente, senza rientrare nel campo di applicazione dei paragrafi 2 e 4, si

limita a dare in locazione, in affitto o concessione nell'altro Stato contraente, i beni o diritti previsti nell'articolo 12, paragrafo 2.

4. Una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5, la quale agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, è considerata « stabile organizzazione » dell'impresa nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente nell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

III. — TASSAZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'esercizio o dal godimento diretti, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di gestione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e che agisse in completa indipendenza.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese normali sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese normali di direzione e le spese generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. In mancanza di regolare contabilità o di altri elementi probatori che permettano di stabilire l'ammontare degli utili di una impresa di uno Stato contraente, per la parte attribuibile alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato, l'imposta può in via di massima essere determinata in detto altro Stato conformemente alla propria legislazione, tenuto conto degli utili normali di imprese analoghe del medesimo Stato, esercenti la stessa attività o attività analoghe in identiche o analoghe condizioni. Tuttavia, se questo metodo comporta una doppia imposizione degli stessi utili, le autorità competenti dei due Stati si accorderanno, per evitare tale doppia imposizione.

Nel caso previsto nel paragrafo precedente, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono altresì essere determinati in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, in modo tale che il risultato così ottenuto sia conforme ai principi enunciati nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il fatto che detta stabile organizzazione abbia semplicemente acquistato merci per conto dell'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno in base allo stesso metodo, a meno che non sussistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito regolati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Imprese di navigazione marittima o aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono tassabili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di approdo della nave medesima oppure, in mancanza del porto di approdo, nello Stato contraente di cui è residente il gestore della nave.

Articolo 9

Imprese associate

Quando:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto « in fatto » essere realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Il termine « dividendi » adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, alle « quote minerarie », dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi provenienti dalle altre quote sociali assoggettabili allo stesso regime dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Detto termine designa in particolare i redditi — attribuiti anche sotto forma di interessi — tassabili a titolo di redditi di capitali investiti dai soci nelle società diverse dalle società per azioni, residenti del Belgio.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di tali redditi. In tal caso, i dividendi sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione.

5. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione complementare degli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

La disposizione precedente non impedisce a detto altro Stato di tassare i suddetti dividendi quando vengano riscossi o percepiti sul suo territorio o quando il beneficiario di tali dividendi, residente del primo Stato, abbia in detto altro Stato una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo alle operazioni generatrici degli stessi redditi.

Articolo 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Il termine « interessi » adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti o depositi di qualsiasi natura, nonchè i premi di prestiti ed ogni altro provento assoggettabile allo stesso regime dei redditi delle somme date a prestito o depositate in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti redditi. In tal caso, gli interessi sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto il debito generatore degli interessi e che come tale sopporta l'onere di tali interessi, i detti interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o depositante o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito o del deposito per il quale essi sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore o depositante in assenza di simili relazioni, la limitazione dell'aliquota prevista al paragrafo 2 non si applica che a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente degli interessi è tassabile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione applicabili ai redditi cui detta parte eccedente può essere assimilata.

Articolo 12
Canoni (Redevances)

1. I canoni (*redevances*) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Il termine « canoni » adoperato nel presente articolo designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica — ivi comprese le pellicole cinematografiche — di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o di un processo segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che non costituiscano un bene immobile previsto all'articolo 6 e per informazioni concernenti esperienze acquisite nel settore industriale, commerciale o scientifico.

3. La disposizione del paragrafo 1 non si applica quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti redditi. In tal caso, i canoni sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione.

4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato medesimo, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale essi sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, la disposizione del paragrafo 1 non si applica che a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei canoni è soggetta a tassazione in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione applicabili ai redditi cui detta parte eccedente può essere assimilata.

Articolo 13
Utili di capitale (Gains en capital)

1. Gli utili provenienti dall'alienazione dei beni immobili definiti all'articolo 6, paragrafo 2, sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili provenienti dall'alienazione dei beni mobili ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili nell'altro Stato contraente quando il cedente ha in detto altro Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di detti utili. Per la determinazione dell'ammontare dei suddetti utili si applicano le regole previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonchè dei beni mobili destinati alla loro gestione, sono tassabili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Salvo il caso previsto al paragrafo 2, primo alinea, gli utili provenienti dall'alienazione di tutti i beni diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, ivi compresa una partecipazione in una società, sono tassabili solo nello Stato contraente di cui il cedente è un residente.

Articolo 14
Professioni libere

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili solo in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono attribuibili alle attività esercitate per mezzo di detta base fissa.

2. L'espressione « professioni libere » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15
Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato non sono tassabili che in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi svolto, le remunerazioni percepite a tale titolo sono tassabili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e con la riserva ivi contenuta, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili solo nel primo Stato se:

a) retribuiscono l'attività svolto nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno civile;

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto come tale da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e con la riserva di cui al paragrafo 1, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16
Amministratori e sindaci (commissaires) di società

1. I compensi (*tantièmes*), gettoni di presenza ed altre analoghe retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del con-

siglio di amministrazione o del collegio dei sindaci o di altro organo analogo di una società per azioni, residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Questa disposizione si applica altresì ai compensi, gettoni di presenza ed altre retribuzioni analoghe attribuite ad un amministratore o sindaco da una società in accomandita per azioni, da una società a responsabilità limitata e da una società cooperativa, residenti dell'Italia, nonché ad un socio accomandatario da una società in accomandita per azioni, residente del Belgio.

2. Le remunerazioni normali percepite ad altro titolo da una persona prevista al paragrafo 1 sono tassabili, secondo la loro natura, in base all'articolo 14 o all'articolo 15.

Articolo 17
Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo 18
Pensioni

Salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono tassabili solo in questo Stato.

Articolo 19
Remunerazioni e pensioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali, sia direttamente sia mediante prelevamento sui fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato.

Questa disposizione non si applica quando il beneficiario di tali redditi possiede la nazionalità dell'altro Stato senza possedere allo stesso tempo la nazionalità del primo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali.

Articolo 20
Professori

Qualsiasi remunerazione dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, è tassabile solo nel primo Stato.

Articolo 21
Studenti, tirocinanti o apprendisti

Le somme che uno studente, un tirocinante o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato.

Articolo 22
Redditi non espressamente menzionati

Un residente di uno Stato contraente non è tassabile nell'altro Stato contraente per gli elementi di reddito la cui natura o la cui fonte di provenienza non sono menzionate negli articoli precedenti se, in base alla legislazione del primo Stato, egli è quivi tassabile per detti elementi di reddito.

IV. — Disposizioni per evitare la doppia imposizione

Articolo 23

1. Quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi non previsti al seguente n. 3 che sono tassabili nell'altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il primo Stato esenta dall'imposta detti redditi, ma può, per calcolare l'ammontare delle proprie imposte sul residuo reddito di detto residente, applicare la stessa aliquota come se i redditi di cui trattasi non fossero stati esentati.

2. Quando, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, le perdite subite da un'impresa di questo Stato per una stabile organizzazione situata nell'altro Stato sono state effettivamente dedotte dagli utili di detta impresa ai fini della tassazione nel primo Stato, l'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica in detto primo Stato agli utili relativi ad altri periodi di imposta attribuibili alla stessa stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili sono stati esentati dall'imposta anche nell'altro Stato a motivo della loro compensazione con le suddette perdite.

3. Salve le disposizioni dei seguenti paragrafi 4 e 5, quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, paragrafo 2, 11, paragrafi 2 e 6, e 12, paragrafo 5, sono stati effettivamente tassati nell'altro Stato contraente, il primo Stato accorda sull'imposta dovuta su tali redditi dal medesimo residente una deduzione pari al 15 per cento dell'ammontare dei redditi suindicati compreso nella base imponibile a nome di detto residente.

4. Per quanto concerne i redditi previsti al paragrafo 3 ricavati nel Belgio da un residente in Italia, la deduzione stabilita in detta disposizione si applicherà solo nel caso in cui i redditi medesimi fossero assoggettati all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

5. Quando una società residente del Belgio possiede azioni o quote di una società per azioni, residente dell'Italia, i dividendi che le vengano corrisposti da questa ultima società e che sono stati assoggettati al regime previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, sono esenti nel Belgio dall'imposta sulle società, nella misura in cui detta esenzione sarebbe accordata se le due società fossero residenti del Belgio.

V. — DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 24

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

1° le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

2° le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovano nella stessa situazione.

4. Le persone fisiche residenti di uno Stato contraente, che sono tassabili nell'altro Stato, beneficiano quivi, per l'applicazione delle imposte indicate nell'articolo 2, delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni o altri vantaggi, che sono accordati, per i loro carichi di famiglia, alle persone fisiche, appartenenti a detto altro Stato, di cui non sono residenti e che si trovano nella stessa situazione.

5. La tassazione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere eseguita in detto altro Stato con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese del medesimo altro Stato che svolgono la stessa attività.

6. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese di analoga natura di detto primo Stato.

7. Il termine « tassazione » designa, ai fini del presente articolo, le imposte di qualsiasi natura o denominazione.

Articolo 25

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una doppia tassazione non conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, indirizzare all'autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente, una domanda scritta per la revisione di detta tassazione. Perché sia ricevibile, detta domanda deve essere presentata nel termine di due anni a decorrere dalla notifica o dalla ritenuta alla fonte della seconda tassazione.

2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non è in grado di adottare una soddisfacente soluzione, per regolare la questione attraverso un accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una doppia tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio, attraverso un accordo amichevole, per risolvere le difficoltà o dissipare i dubbi che possono sorgere dall'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti concorderanno i provvedimenti amministrativi necessari ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della Convenzione ed in particolare per quanto riguarda la documentazione che dovrà essere fornita dai residenti di ciascuno Stato per beneficiare nell'altro Stato delle esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione.

Articolo 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione.

Qualsiasi informazione così scambiata sarà tenuta segreta e non potrà essere comunicata, fatta eccezione per il contribuente o per il suo rappresentante, che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione e delle istanze e ricorsi ad esse relativi, nonché alle autorità giudiziarie.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

1° di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

2° di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

3° di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

Assistenza per la riscossione

Ciascuno Stato contraente riscuote, come se si trattasse delle proprie imposte, qualsiasi imposta indicata all'articolo 2 della presente Convenzione, che è dovuta nell'altro Stato contraente e la cui riscossione è necessaria perchè le esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione non siano ottenute da persone che non ne abbiano diritto.

Articolo 28

Disposizioni diverse

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

in forza sia di norme generali del diritto delle genti, sia delle disposizioni di accordi particolari.

2. La Convenzione non si applica agli organismi internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, nè alle persone che sono membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare di uno Stato terzo, quando si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono considerati residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito.

3. Le disposizioni della Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente di stabilire a carico delle società residenti di questo Stato le imposte dovute, conformemente alla sua legislazione, nel caso di riacquisto da parte di dette società delle proprie azioni o quote, oppure nel caso di ripartizione dell'attivo sociale.

4. I Ministri delle finanze degli Stati contraenti o i loro rappresentanti all'uopo delegati, comunicheranno direttamente fra loro ai fini previsti dalla Convenzione.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà:

a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1967;

b) alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1967.

3. Tuttavia, per quanto concerne il Belgio:

1° le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicheranno ai redditi attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 1963;

2° le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, si applicheranno ai redditi dei periodi di imposta che si chiudono a decorrere dal 31 dicembre 1963;

3° le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 3 e 5, si applicheranno ai redditi di ogni periodo d'imposta che dia luogo, a seconda dei casi, all'applicazione dell'imposta a carico delle persone fisiche o dell'imposta sulle società;

4° le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, si applicheranno ai redditi di ogni periodo di imposta che si chiude a decorrere dal 31 dicembre 1962.

4. La Convenzione tra il Belgio e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia fiscale, firmata a Bruxelles l'11 luglio 1931, non avrà più effetto e cesserà di essere applicata a qualsiasi imposta belga o italiana relativa al periodo a decorrere dal quale la presente Convenzione produrrà i suoi effetti in ordine a detta imposta, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 30

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà, entro il 30 giugno di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno dalla data della sua ratifica, denunziarla, per iscritto e tramite le vie diplomatiche, all'altro Stato contraente. Nel caso in cui fosse denunziata prima del 1° luglio di detto anno, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della sua denuncia;

b) alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

IN FEDE DI CIÒ, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Bruxelles, il 19 ottobre 1970, in duplice esemplare, in lingua italiana, in lingua francese ed in lingua neerlandese facendo ciascuno dei tre testi ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Aldo Maria MAZIO

Per il Regno del Belgio
P. HARMEL

PROTOCOLLO FINALE

All'atto di procedere alla firma della Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni ed a regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito, stipulata oggi tra l'Italia e il Belgio, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante di detta Convenzione:

1. Per quanto concerne i dividendi attribuiti prima del 1° gennaio 1967 da una società residente del Belgio, l'articolo 10, paragrafo 2, non impedisce al Belgio di riscuotere il « précompte mobilier » con l'aliquota del 15 per cento sull'ammontare imponibile dei dividendi calcolato conformemente alla legislazione belga.

2. La disposizione dell'articolo 23, paragrafo 5, non impedisce al Belgio di prelevare, sui dividendi previsti nella stessa disposizione, il « précompte mobilier » esigibile in base alla propria legislazione; tuttavia, per i dividendi riscossi a decorrere dal 1° gennaio 1967, la aliquota di detto « précompte » non può eccedere quella prevista dalla legislazione belga in vigore alla data della firma della Convenzione.

3. Le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 5, della Convenzione, e del punto 2 del presente Protocollo tengono conto delle legislazioni in vigore nei due Stati contraenti.

Nel caso in cui, posteriormente alla firma della Convenzione, importanti modifiche fossero apportate alla legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente relativamente al regime della tassazione dei dividendi provenienti da fonte nazionale o estera, le predette disposizioni saranno applicate nello spirito della Convenzione ed al fine di pervenire ad un'equa reciprocità di trattamento, in base alle modalità da fissarsi di comune accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.

4. L'articolo 24, paragrafo 5, non impedisce al Belgio di tassare l'ammontare complessivo degli utili attribuibili alla stabile organizzazione posseduta in detto Stato da una società o da un'associazione di persone, residente dell'Italia, con l'aliquota massima applicabile all'insieme o ad una frazione degli utili delle società residenti del Belgio.

Tuttavia, fino a quando gli utili distribuiti dalle società residenti del Belgio saranno tassati con un'aliquota inferiore, detta aliquota si applicherà alla frazione degli utili della stabile organizzazione belga della società o associazione di persone, residenti dell'Italia, corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti da detta società od associazione di persone ed il complessivo ammontare degli utili stessi.

5. In applicazione dell'articolo 24, paragrafi 5 e 6, fino a quando gli utili delle società ed associazioni di persone, residenti dell'Italia, che possiedono una stabile organizzazione nel Belgio, saranno assoggettati in quest'ultimo Stato ad un'imposta il cui ammontare non oltrepassa quello che si applica all'insieme o ad una frazione degli utili delle società residenti del Belgio e che detti utili non sono tassabili nel Belgio in ragione della loro destinazione, l'Italia rinunzia, per quanto concerne le società o associazioni di persone, residenti del Belgio e che hanno una stabile organizzazione in Italia, ad applicare l'imposta complementare progressiva sulla frazione degli utili di detta stabile organizzazione, attribuibile a soci residenti del Belgio, nella misura in cui la suddetta frazione di utili è assoggettata alla imposta italiana sulle società.

6. Per quanto concerne l'Italia ed i ricorsi diretti ad ottenere il rimborso o lo sgravio delle imposte pagate o accertate a decorrere dal 1° gennaio 1967 sotto il regime della Convenzione dell'11 luglio 1931, i termini per ricorrere fissati dal Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, sono prorogati per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

FATTO a Bruxelles, il 19 ottobre 1970 in duplice esemplare, in lingua italiana, in lingua francese ed in lingua neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Aldo Maria MAZIO

Per il Regno del Belgio
P. HARMEL

Convention entre l'Italie et la Belgique en vue d'eviter les doubles impositions et de regler certaines autres questions en matiere d'impots sur le revenu

Le President de la Republique italienne et Sa Majeste le Roi des Belges,

Désireux de reviser, compte tenu des modifications apportées aux législations fiscales des deux Etats, la convention signée le 11 juillet 1931 entre la Belgique et l'Italie pour évite les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale,

Ont décidé de conclure à cette fin une nouvelle convention appelée à se substituer à la précédente et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le President de la Republique italienne: Son Excellence Monsieur Aldo Maria MAZIO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie à Bruxelles;

Sa Majeste le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur Pierre HARMEL, Ministre des Affaires étrangères de Belgique,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I. — CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1

Personnes visées

La Présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Article 2

Impôts visés

§ 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

§ 2. Sont considérés comme impôts perçus sur le revenu les impôts sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

§ 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

1° en ce qui concerne la Belgique:

a) l'impôt des personnes physiques,

b) l'impôt des sociétés,

c) l'impôt des personnes morales,

d) l'impôt des non-résidents,

y compris les précomptes et compléments de précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques (ci-après denommés « l'impôt belge »);

2° en ce qui concerne l'Italie:

a) l'impôt sur le revenu de la propriété foncière non bâtie (imposta sul reddito dominicale dei terreni),

b) l'impôt sur le revenu de la propriété bâtie (imposta sul reddito dei fabbricati),

c) l'impôt sur les revenus de la richesse mobilière (imposta sui redditi di ricchezza mobile),

d) l'impôt sur le revenu agricole (imposta sul reddito agrario),

e) l'impôt complémentaire progressif sur le revenu global (imposta complementare progressiva sul reddito complessivo),

f) l'impôt sur les sociétés, pour la partie concernant le revenu (imposta sulle società, per la componente reddito),

g) la retenue d'acompte ou d'impôt sur les bénéfices distribués par les sociétés (la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società),

h) les impôts locaux sur les revenus et sur les plus-values (le imposte locali sui redditi e le plusvalenze),

(ci-après dénommés « l'impôt italien »).

§ 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront à la fin de chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. — DEFINITIONS

Article 3

Définitions générales

§ 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

1° les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou l'Italie;

2° le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

3° le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat dont elle est un résident;

4° les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

5° l'expression « autorité compétente » désigne:

a) en ce qui concerne la Belgique, l'autorité compétente suivant sa législation nationale, et

b) en ce qui concerne l'Italie, le Ministère des Finances.

§ 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Domicile fiscal

§ 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident(e) d'un Etat contractant » désigne toute personne dont le revenu est, en vertu de la législation de cet Etat, assujetti à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

§ 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, le cas et résolu d'après les règles suivantes:

1° cette personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

2° si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

3° si cette personne séjourne de facon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

4° si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

§ 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Article 5

Etablissement stable

§ 1er. Au sense de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

§ 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment:

1° un siège de direction;

2° une succursale;

3° un bureau;

4° une usine;

5° un atelier;

6° une mine, une carrière ou tout autre lieu d'exploitation de ressources naturelles;

7° un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

§ 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si:

1° il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

2° des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

3° des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

4° une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

5° une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

6° une entreprise d'un Etat contractant, sans tomber dans le champ d'application des paragraphes 2 et 4, se borne à donner en location, affermage ou concession dans l'autre Etat contractant, des biens ou droits visés à l'article 12, paragraphe 2.

§ 4. Une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indèpendant visé au paragraphe 5 — qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour cette entreprise.

§ 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

§ 6. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas. en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

III. — IMPOSITION DES REVENUS

Article 6

Revenus de biens immobiliers

§ 1er. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

§ 2. L'expression « bien immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considéres sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits a des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

§ 3. La disposition du paragraphe 1er s'applique aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 7

Bénéfices des entreprises

§ 1er. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

§ 3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses normales exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses normales de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

§ 4. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l'autre Etat, l'impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises analogues du même Etat, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues. Toutefois, si cette méthode entraîne une double imposition des mêmes bénéfices, les autorités compétentes des deux Etats se concertent en vue d'éviter cette double imposition.

Dans l'éventualité visée à l'alinéa précédent, le bénéfice imputable à l'établissement stable peut aussi être déterminé sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, pour autant que le résultat ainsi obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présente article.

§ 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

§ 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

§ 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Entreprises de navigation maritime au aérienne

§ 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.

§ 2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

Article 9

Entreprises interdépendantes

Lorsque

1° une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

2° les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces condi-

tions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

§ 1er. Les dividendes attribués par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui attribue les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant brut des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

§ 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Ce terme désigne notamment les revenus — même attribués sous la forme d'intérêts — imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions, résidentes de la Belgique.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant un établissement stable qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.

§ 5. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes attribués par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat ni aucun impôt au titre d'imposition complémentaire des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes attribués ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

La dispositions qui précède n'empêche pas cet autre Etat d'imposer les dividendes susvisés lorsque ils sont encaissés ou recueillis sur son territoire ou lorsque le bénéficiaire de ces dividendes, résident du premier Etat, a dans ledit autre Etat un établissement stable qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus.

Article 11

Intérêts

§ 1er. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et attribués à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlente d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

§ 3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances ou dépôts de toute nature, ainsi que les lots d'emprunts et tous autres produits soumis au même régime que les revenus de sommes prêtées ou déposées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant un établissement stable qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.

§ 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte comme telle la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

§ 6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou déposant ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance ou du dépôt pour lequel ils sont attribués, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier ou déposant en l'absence de pareilles relations, la limitation de taux prévue au paragraphe 2 ne s'applique qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention applicables aux revenus auxquels cette partie excédentaire peut être assimilée.

Article 12

Redevances

§ 1er. Les redevances provenant d'un Etat contractant et attribuées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

§ 2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier visé à l'article 6 et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

§ 3. La disposition du paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant un établissement stable qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.

§ 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non resident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

§ 5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont attribuées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de parailles relations, la disposition du paragraphe 1er ne s'applique qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention applicables aux revenus auxquels cette partie excédentaire peut être assimilée.

Article 13

Gains en capital

§ 1er. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

§ 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers par un résident d'un Etat contractant sont imposables dans l'autre Etat contractant lorsque le cédant a dans cet autre Etat contractant un établissement stable ou une base fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces gains. Les règles prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3, s'appliquent à la détermination du montant desdits gains.

Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ainsi que des biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.

§ 3. Sauf dans l'éventualité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1er et 2, y compris une participation dans une société, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions libérales

§ 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à l'intervention de ladite base fixe.

§ 2. L'expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

§ 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sous la réserve y mentionnée, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si

1° elles rétribuent l'activité exercée dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile;

2° les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et

3° la charge des rémunérations n'est pas supportée comme telle par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sous la réserve mentionnée au paragraphe 1er, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où est situé la siège de le direction effective de l'entreprise.

Article 16

Administrateurs et commissaires (sindaci) de sociétés

§ 1er. Les tentièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un autre organe analogue d'une société par actions, résidente de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Cette disposition s'applique également aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qui sont attribués à un administrateur ou commissaire par une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée et une société coopérative, résidente de l'Italie, ainsi qu'à un associé commandité par une société en commandite par actions résidente de la Belgique.

§ 2. Les rémunérations normales perçues en une autre qualité par une personne visée au paragraphe 1er sont imposables, suivant leur nature, d'après l'article 14 ou l'article 15.

Article 17

Artistes ou sportifs

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

Article 18

Pensions

Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Rémunérations et pensions publiques

§ 1er. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivisions ou collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire de ces revenus possède la nationalité de l'autre Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Professeurs

Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui séjournent temporairement dans l'autre Etat contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n'excédant pas deux ans, dans une université ou dans une autre institution d'enseignement ou de recherche scientifique sans but lucratif, ne sont imposables que dans le premier Etat.

Article 21

Etudiants, stagiaires ou apprentis

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Article 22

Revenus non expressément mentionnés

Un résident d'un Etat contractant n'est pas imposable dans l'autre Etat contractant sur les éléments de son revenu qui sont d'une nature ou proviennent de sources non mentionnées dans les articles précédents si, suivant la législation du premier Etat, il y est imposable sur ces éléments de revenu.

IV. — DISPOSITIONS POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

Article 23

§ 1er. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus non visés au paragraphe 3 ci-après qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément aux dispositions de la présente Convention, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus, mais il peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

§ 2. Lorsque, conformément à la législation d'un Etat contractant, des pertes subies par une entreprise de cet Etat dans un établissement stable situé dans l'autre Etat ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition dans le premier Etat, l'exemption prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas dans ce premier Etat aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt dans l'autre Etat en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

§ 3. Sous réserve des paragraphes 4 et 5 ci-après, lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6, et 12, paragraphe 5, ont été effectivement imposés dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l'impôt dû sur ces revenus par ledit résident une déduction égale à 15 p. c. du montant des revenus susvisés qui est compris dans la base imposable au nom de ce résident.

§ 4. En ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 3 qui sont tirés de Belgique par un résident de l'Italie, la déduction prévue à cette disposition ne s'appliquera que dans l'éventualité où lesdits revenus seraient imposables à l'impôt sur les revenus de la richesse mobilière.

§ 5. Lorsqu'une société résidente de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société par actions, résidente de l'Italie, les dividendes qui lui sont attribués par cette dernière société et qui ont été soumis au régime prévu à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés d'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient residentes de la Belgique.

V. — DISPOSITIONS SPECIALES

Article 24

Non-discrimination

§ 1er. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

§ 2. Le terme « nationaux » désigne:

1° toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

2° toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

§ 3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

§ 4. Les personnes physiques résidentes d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat, y bénéficient, pour l'assiette des impôts visés à l'article 2, des exemptions, abattements à la base, déductions ou autres avantages, qui sont accordés, en raison de leurs charges de famille, aux personnes physiques, ressortissantes de cet autre Etat, qui n'en sont pas des résidents et qui se trouvent dans la même situation.

§ 5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

§ 6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

§ 7. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25

Procédure amiable

§ 1er. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une double imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, adresser à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident, une demande écrite de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition.

§ 2. Cette autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une double imposition non conforme à la Convention.

§ 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention.

§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.

Article 26

Echange de renseignements

§ 1er. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention.

Tout renseignement ainsi obtenu doit être tenu secret et ne peut être communiqué, en dehors du contribuable ou de son mandataire, qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la Convention et des réclamations et recours y relatifs, ainsi qu'aux autorités judiciaires.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation:

1° de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

2° de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

3° de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

Assistance au recouvrement

Chaque Etat contractant recouvre, comme s'il s'agissait de son propre impôt, tout impôt visé à l'article 2 de la présente Convention, qui est dû dans l'autre Etat contractant et dont la perception est nécessaire pour que des exemptions ou réductions d'impôt prévues par cette Convention ne soient pas obtenues par des personnes qui n'y ont pas droit.

Article 28

Divers

§ 1er. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

§ 2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.

§ 3. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas un Etat contractant d'établir à charge des sociétés résidentes de cet Etat les impôts dus, conformément à sa législation, en cas de rachat par ces sociétés de leurs propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de l'avoir social.

§ 4. Les Ministres des Finances des Etats contractants ou leurs délégués mandatés à cette fin communiquent directement entre eux aux fins prévues par la Convention.

Article 29

Entrée en vigueur

§ 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Rome.

§ 2. La présente Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et elle s'appliquera:

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1967;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier 1967.

§ 3. Toutefois, en ce qui concerne la Belgique:

1° les dispositions des articles 10 et 11 s'appliqueront aux revenus attribués à partir du 1er janvier 1963;

2° les dispositions de l'article 23, paragraphe 1er, s'appliqueront aux revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre 1963;

3° les dispositions de l'article 23, paragraphes 3 et 5, s'appliqueront aux revenus de toute période imposable donnant lieu, suivant le cas, à l'application de l'impôt des personnes physiques ou de l'impôt des sociétés;

4° les dispositions de l'article 24, paragraphe 5, s'appliqueront aux revenus de toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre 1962.

§ 4. La Convention entre la Belgique et l'Italie pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale, signée à Bruxelles le 11 juillet 1931, prendra fin et cessera de s'appliquer à tout impôt belge ou italien afférent à une période pour laquelle la présente Convention produit ses effets à l'égard de cet impôt, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois:

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de dénonciation;

b) aux autre impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Bruxelles, le 19 octobre 1970, en double exemplaire, en langue française, en langue néerlandaise et en langue italienne, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique
P. HARMEL

Pour la Republique Italienne
Aldo Maria MAZIO

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, conclue ce jour entre l'Italie et la Belgique, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de cette Convention.

1. En ce qui concerne les dividendes attribués avant le 1er janvier 1967 par une société résidente de la Belgique, l'article 10, paragraphe 2, n'empêche pas la Belgique de percevoir le précompte mobilier aux taux de 15 p. c. sur le montant imposable des dividendes déterminé conformément à la législation belge.

2. La disposition de l'article 23, paragraphe 5, n'empêche pas la Belgique de prélever, sur les dividendes visés à cette disposition, le précompte mobilier exigible suivant sa législation; mais, pour les dividendes recueillis à partir du 1er janvier 1967, le taux de ce précompte ne peut être supérieur à celui qui est prévu par la législation belge en vigueur à la date de signature de la Convention.

3. Les dispositions de l'article 23, paragraphe 5, de la Convention et du point 2 du présent Protocole sont conçues compte tenu des législations en vigueur dans les deux Etats contractants.

Dans l'éventualité où, postérieurement à la signature de la Convention, des modifications importantes affectant le régime de taxation des dividendes d'origine nationale ou étrangère seraient apportées à la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, les dispositions précitées seront appliquées dans l'esprit de la Convention et en vue de parvenir à une juste réciprocité, suivant des modalités à fixer de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.

4. L'article 24, paragraphe 5, n'empêche pas la Belgique d'imposer le total des bénéfices imputables à l'établissement stable dont dispose dans cet Etat une société ou un groupement de personnes, résident de l'Italie, au taux maximal applicable à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés résidentes de la Belgique.

Toutefois, aussi longtemps que les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique sont imposables à un taux inférieur, ce taux s'appliquera à la fraction des bénéfices de l'établissement stable belge de la société ou du groupement de personnes, résident de l'Italie, qui correspond au rapport entre le bénéfice distribué par cette société ou ce groupement de personnes et son bénéfice total.

5. Par application de l'article 24, paragraphes 5 et 6, aussi longtemps que les bénéfices des sociétés et groupements de personnes, résidents de l'Italie, qui possèdent un établissement stable en Belgique, sont

soumis dans ce dernier Etat à une imposition dont la charge ne dépasse pas celle qui s'applique à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés résidentes de la Belgique et que ces bénéfices ne sont pas imposables en Belgique à raison de leur affectation, l'Italie renonce, en ce qui concerne les sociétés ou groupements de personnes, résidents de la Belgique et possédant un établissement stable en Italie, à percevoir l'impôt complémentaire progressif sur la fraction des bénéfices dudit établissement stable, qui est attribuable à des associés résidents de la Belgique, dans la mesure où cette fraction de bénéfices a été soumise à l'impôt italien sur les sociétés.

6. En ce qui concerne l'Italie et en tant qu'ils visent les réclamations tendant au remboursement ou au dégrèvement des impôts payés ou établis à partir du 1er janvier 1967 sous le régime de la Convention du 11 juillet 1931, les délais de réclamation fixés par le Texte Unifié des lois sur les impôts directs du 29 janvier 1958, n. 645, sont prorogés pour une période qui prendra fin une année après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 19 octobre 1970, en double exemplaire, en langue française, en langue néerlandaise et en langue italienne, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique
P. HARMEL

Pour la Republique Italienne
Aldo Maria MAZIO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1973.

Determinazione del numero degli iscritti presso l'Università della Calabria per l'anno accademico 1973-1974.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto della suddetta Università della Calabria;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972 e 18 luglio 1973, con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73 e 1973-74 l'inizio dei corsi;

Sentito il comitato tecnico amministrativo dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea, nell'anno accademico 1973-74, è stabilito nella misura seguente:

facoltà di ingegneria, I anno (corso di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali): studenti 300;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, I anno (corso di laurea in fisica; in matematica, in scienze naturali): studenti 350:

facoltà di scienze economiche e sociali, I anno (corso di laurea in scienze economiche e sociali): studenti 150;

facoltà di lettere e filosofia, I anno (corso di laurea in lettere — indirizzo classico e moderno — in lingue e letterature moderne, in filosofia): studenti 200.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro: MALFATTI

(10692)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1973.

Autorizzazione, presso la dogana di confine di Aosta, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, di alcune categorie di animali vivi in importazione, esportazione o transito attraverso il traforo del monte Bianco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 17 agosto 1972, sul riordinamento delle dogane della Repubblica, che attribuisce alla dogana di Aosta la qualifica di dogana di confine per operazioni riguardanti i trasporti commerciali in entrata ed in uscita dal territorio doganale attraverso i valichi all'uopo indicati negli accordi di frontiera con gli Stati confinanti;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1972, mediante il quale è stata autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana di confine di Aosta (autoporto « Valle d'Aosta » ubicato in Pollein), la visita sanitaria delle carni, dei prodotti ed avanzi di origine animale in importazione, degli equini destinati, in temporanea importazione, alle manifestazioni ippico-sportive, nonché dei pesci vivi da allevamento o da consumo, delle uova di pesci vive embrionate, dei pulcini in importazione, esportazione e transito;

Considerato che nell'ambito dell'autoporto sopraindicato è stato realizzato un idoneo fabbricato dotato di impianti ed attrezzature adatti a consentire un efficace ed agevole controllo sanitario degli animali vivi in importazione, esportazione e transito e che la stessa Società dell'autoporto si è impegnata a mettere a disposizione del personale addetto al servizio veterinario di frontiera adeguati locali e quant'altro reputato necessario per il corretto espletamento di detto servizio;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la

visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco;

Ritenuto opportuno, tuttavia, per esigenze organizzative e nelle more della costituzione, nell'ambito dello autoporto di cui sopra, di un ufficio veterinario di confine regolarmente funzionante, dare graduale attuazione alle visite sanitarie delle merci soggette a controllo veterinario;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana di confine di Aosta (autoporto « Valle d'Aosta » ubicato in Pollein), la visita sanitaria degli animali vivi sottospecificati, provenienti dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Francia, dall'Irlanda, dal Lussemburgo, dall'Olanda e dal Regno Unito, in importazione attraverso il traforo del Monte Bianco:

a) vitelli da latte di età compresa tra i 15 e i 30 giorni, destinati all'allevamento (per la riproduzione o l'ingrasso);

b) suini destinati all'allevamento (per la riproduzione o l'ingrasso) o alla macellazione;

c) ovini e caprini destinati alla riproduzione che, per speciali accordi intervenuti, risultano scortati da un certificato attestante che hanno subito le prescritte prove diagnostiche per la brucellosi nel Paese d'origine.

Art. 2.

E' consentita altresì presso l'autoporto di cui al precedente art. 1 la visita sanitaria degli equini destinati alle manifestazioni ippico-sportive, in temporanea importazione o esportazione e in reimportazione, o in transito, degli equini riproduttori destinati alla monta in temporanea esportazione e in reimportazione, nonché dei pulcini di un giorno, dei pesci da allevamento o da consumo e delle uova di pesci vive embrionate, in importazione, esportazione o transito.

Art. 3.

Nella previsione di un trasferimento dell'ufficio veterinario del traforo del Monte Bianco alla sede di Pollein, la visita sanitaria di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è eseguita dal personale in servizio presso tale ufficio.

La società autoporto « Valle d'Aosta » metterà a disposizione del personale stesso adeguati locali e quanto altro sia reputato necessario per il corretto espletamento dei controlli veterinari di frontiera.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalle norme vigenti in materia di importazione, esportazione e transito di animali.

Art. 4.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1972, citato in premessa.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1973

Il Ministro: Gui

(10681)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ravenna

Con decreto in data 1° luglio 1973, n. 979, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 4230, riportato a catasto al comune di Ravenna al foglio n. 62, mappale 4-*e* e 4-*h*.

(10730)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1973, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.103.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10701)

Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1973, il comune di Calcinaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.249.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10702)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1973, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.109.257, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10703)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1973, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.623.649, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10704)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1973, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.117.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 27 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	566 —	566 —	564 —	566 —	565 —	567,10	565,70	566 —	566 —	566 —
Dollaro canadese	563,90	563,90	562 —	563,90	562,50	564,40	562,50	563,90	563,90	563,90
Franco svizzero	186,69	186,69	185 —	186,69	186 —	185,98	186,50	186,60	186,69	186,69
Corona danese	98,20	98,20	98,10	98,20	98 —	98,42	98,30	98,20	98,20	98,20
Corona norvegese	101,55	101,55	101,40	101,55	101,25	101,30	101,50	101,55	101,55	101,55
Corona svedese	135,05	135,05	135 —	135,05	134,50	135,20	135,20	135,05	135,05	135,05
Fiorino olandese	210,59	210,59	210,25	210,59	210 —	210,40	210,60	210,59	210,59	210,59
Franco belga	15,07	15,07	15,05	15,07	15 —	15,05	15,03	15,07	15,07	15,07
Franco francese	131,40	131,40	131,70	131,40	131 —	131,65	131,28	131,40	131,40	131,40
Lira sterlina	1395,40	1395,40	1394 —	1395,40	1388 —	1393,90	1395,25	1395,40	1395,40	1395,40
Marco germanico	230,55	230,55	231,25	230,55	230 —	229,50	230,65	230,55	230,55	230,55
Scellino austriaco	31,325	31,325	31,40	31,325	31,15	31,15	31,32	31,325	31,32	31,32
Escudo portoghese	24,30	24,30	24,40	24,30	24,15	24,32	24,30	24,30	24,30	24,30
Peseta spagnola	9,98	9,98	10,02	9,98	9,95	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98
Yen giapponese	2,135	2,135	2,16	2,135	2,05	2,14	2,13	2,135	2,13	2,13

Media dei titoli del 27 agosto 1973

Rendita 5 % 1935	106,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,275
» 5 % (Ricostruzione)	95,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni esteri)	92,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,50
» 5,50 % » » 1968-83	93,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	97,875
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1973

Dollaro USA	565,85
Dollaro canadese	563,20
Franco svizzero	186,595
Corona danese	98,25
Corona norvegese	101,525
Corona svedese	135,125
Fiorino olandese	210,595
Franco belga	15,05
Franco francese	131,34
Lira sterlina	1395,325
Marco germanico	230,60
Scellino austriaco	31,322
Escudo portoghese	24,30
Peseta spagnola	9,98
Yen giapponese	2,132

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. Redim. 3,50 % (1934)	527.398	Ospedale Maria SS. Addolorata in Biancavilla (Catania)	18.300
Id.	535.735	Ospedale Maria SS. Addolorata in Biancavilla (Catania)	108.000
Rendita 5 % (1935)	84.787	Ospedale Civico Maria SS. Addolorata in Biancavilla (Catania)	17.300
Id.	44.682	Cassa scolastica della regia scuola secondaria di avviamento professionale di Biancavilla (Catania)	11.000

(10684) Roma, addì 14 agosto 1973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1973			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972			17.901		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	6.488.545			
	residui	655.906			
	Totale		7.144.451		
Accensione di prestiti	competenza	2.610.192			
	residui	3.061			
	Totale		2.613.253		
Spese correnti	competenza			7.057.256	
	residui			1.384.488	
	Totale				8.441.744
Spese in conto capitale	competenza			910.942	
	residui			1.391.119	
	Totale				2.302.061
Rimborso di prestiti	competenza			555.835	
	residui			12.711	
	Totale				568.546
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		7.229.647		5.942.888	
Conti correnti		22.952.918		21.693.572	
Incassi da regolare		5.863.602		5.666.170	
Altre gestioni		12.431.861		11.162.469	
	Totale		48.478.028		44.465.099
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		215.350		268.528	
Pagamenti da regolare		315.295		761.970	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.485.003		1.965.461	
Altri crediti		13.315.091		14.783.394	
	Totale		15.330.739		17.779.353
	Totale complessivo		73.584.372		73.556.803
Fondo di cassa al 31 luglio 1973			—		27.569
	Totale a pareggio		73.584.372		73.584.372

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1973 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		27.569	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	53.349		
Pagamenti da regolare	886.832		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.130.571		
Altri crediti	4.058.707		
Totale crediti		7.129.459	
In complesso			7.157.028
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	10.378.161		
Conti correnti	4.438.552		
Incassi da regolare	489.218		
Altre gestioni	2.140.993		
Totale debiti			17.446.924
Situazione del Tesoro (passività)			10.289.896

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1973 L. 283.530 milioni.

Il primo dirigente: O. PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(10738)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1973

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		88.642.366.637
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	11.833.577.302	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	11.833.577.302
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.063.861.014.825	
— a scadenza fissa	»	151.796.546.250	1.215.657.561.075
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		2.992.009.656
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	903.417.197.303	
— conti speciali	»	2.405.681.202.793	3.309.098.400.096
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.130.359.859.135
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.491.265.730.526
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		535.335.354.389
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		6.166.846.132.087
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	322.371.437.007	
— altre attività	»	192.650.052.155	515.021.489.162
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		244.322.218.176
Spese dell'esercizio	»		215.574.999.400
			18.070.237.360.540
Impegni:			
— **credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione**	L.		596.756.208.410
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.468.549.180.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.662.825.754.000	
— altri	»	4.130.900.422.914	11.262.275.357.832
Depositari di titoli e valori	L.		530.412.132
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		29.931.563.971.330

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		8.868.312.833.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		93.819.172.362
Depositi in conto corrente liberi	»		143.687.038.687
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.015.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.835.266.961.279	
— altri	»	14.681.457.840	4.849.948.419.119
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	1.710.449.737.200	
— altri	»	2.486.845.787	1.712.936.582.987
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	695.231.465.593	
— altri	»	46.902.166.803	742.133.632.396
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		143.336.066.111
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		74.402.661.726
Fondi diversi accantonati	»		645.423.625.090
Partite varie passive	»		509.293.697.616
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	28.146.627.755	
Fondo di riserva straordinario	»	27.070.071.958	55.516.699.713
Rendite dell'esercizio	L.		230.426.916.733
			18.070.237.360.540
Impegni	L.		596.756.208.410
Depositanti	»		11.262.275.357.832
Titoli e valori presso terzi	»		530.412.132
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		29.931.563.971.330

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

(10739)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso ad un posto di esecutivo tecnico;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 9 aprile 1973 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di esecutivo tecnico;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Vista la tabella *A*-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di operatore chimico rilasciato da un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso (alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande), oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) di aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per esercizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per cause di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che non siano stati reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla Segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; i dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi di benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla Segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di stechiometria chimica.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di analisi chimica generale ed applicata.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a San Donato Milanese presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore: scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 128 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 21 maggio 1973

(10685) *Il presidente*: CAZZANIGA

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.